



Confindustria Cultura Italia  
Federazione Italiana dell'Industria Culturale

## **S T A T U T O**

### **FEDERAZIONE ITALIANA DELL'INDUSTRIA CULTURALE**

Approvato dal Consiglio Generale del 7 ottobre 2013  
Ratificato dalla Giunta Confindustria il 10 ottobre 2013



## **TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI**

### **ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE**

E' costituita, con sede in Roma, la Federazione Italiana dell'Industria Culturale, in forma abbreviata Confindustria Cultura Italia, in acronimo CCI.

La Federazione costituisce il sistema federativo delle Associazioni delle imprese di produzione editoriale, musicale, multimediale, dello spettacolo dal vivo, cinematografica, audiovisiva, anche digitale, nonché delle imprese di edizione e distribuzione di beni e servizi correlati, operanti con una organizzazione industriale.

Tali Associazioni condividono i valori del mercato e della concorrenza nei quali si riconoscono.

Ciascuna delle Associazioni componenti la Federazione applica un proprio Statuto, nel rispetto dello Statuto della Confindustria. Ciascuna Associazione esercita, con piena autonomia, la rappresentanza e la tutela degli interessi generali della categoria che la costituisce, anche nel rispetto del vincolo federativo che la lega alle altre Associazioni della Federazione, e nella ricerca di ogni possibile intesa e collaborazione con le altre Associazioni della Federazione, al fine di rafforzare la tutela comune di interessi condivisi ed obiettivi condivisibili.

La Federazione assume lo status organizzativo di Federazione nazionale di secondo grado e, come tale, è componente del sistema della rappresentanza confederale e, come definito dallo Statuto di Confindustria, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, e ne acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci. La Federazione può aderire ad Associazioni e/o Federazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

### **ARTICOLO 2 – SCOPI**

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli organizzativi e delle prestazioni fra le componenti del Sistema, la Federazione, apartitica e senza fini di lucro, ha per scopo:

- tutelare e sostenere i diritti e gli interessi collettivi dell'industria italiana del cinema, dell'audiovisivo, dello spettacolo dal vivo, dell'editoria, della produzione musicale, della multimedialità, sul piano nazionale, comunitario ed internazionale;



- favorire i rapporti tra le Associazioni, le imprese e la Pubblica Amministrazione, sia a livello nazionale che locale, al fine di agevolare ogni possibile iniziativa ed attività atta a sostenere la crescita del settore;
- promuovere tutte le attività ed iniziative che possano contribuire alla crescita ed al miglioramento dei settori industriali e commerciali rappresentati;
- difendere sempre ed in qualsiasi sede gli interessi morali e materiali degli imprenditori e degli editori e, comunque, degli operatori imprenditoriali ed aziendali dei settori rappresentati;
- favorire i rapporti, la collaborazione, la comunicazione e la conoscenza tra tutti i soggetti rappresentati e che operano nell'ambito imprenditoriale, economico, culturale e sociale dell'industria delle industrie rappresentate;
- sviluppare la qualificazione e riqualificazione imprenditoriali e professionali all'interno delle imprese del proprio Sistema federativo;
- organizzare eventi, seminari, corsi, convegni, attività di studio e di ricerca, finalizzati a migliorare la conoscenza, la crescita e l'organizzazione dei settori rappresentati, nonché l'arricchimento degli strumenti strategici, manageriali, di lobby, operativi ed informativi a disposizione;
- promuovere in ogni modo la tutela del diritto d'autore e la proprietà intellettuale in ogni sua forma; combattere la pirateria audiovisiva, discografica, editoriale e multimediale, in ogni sua forma e modalità di espressione e manifestazione;
- promuovere l'immagine, l'attività, i servizi ed i prodotti delle imprese del settore presso il pubblico e l'utenza finale.

## TITOLO II – SOCI

### ARTICOLO 3 – PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA

Possono aderire alla Federazione, in qualità di soci effettivi, le Associazioni di categoria, rappresentative di interessi ed attività rientranti nell'area di riferimento della Federazione e che siano già aderenti a Confindustria.

Sede legale: Confindustria, Viale dell'Astronomia 30 – 00144 - Roma

Sede operativa: AIE, Via Crescenzo, 19 – 00193 Roma

Tel: 06.95222160 – email: [segreteria@confindustriaculturaitalia.it](mailto:segreteria@confindustriaculturaitalia.it) – Cod. Fisc. 97459560583



Possono, inoltre, aderire alla Federazione, in qualità di soci aggregati, Associazioni di categoria, aderenti o non a Confindustria, ed altre organizzazioni ed enti senza scopo di lucro, con i seguenti requisiti:

- ambito di rappresentanza con elementi di complementarità, di strumentalità e/o di collegamento industriale ed economico con quello dei soci di cui al precedente comma;
- attività di rappresentanza e di servizio non confliggenti con quelle degli stessi soci effettivi e con i rispettivi interessi morali e materiali;
- regole statutarie e principi organizzativi non confliggenti con quelli di riferimento generale del sistema confederale.

Le Associazioni di categoria che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere inquadrati come soci aggregati e il numero di tali ultimi soci non può snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione.

L'ammissione dei soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione richiedente, e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto e dal Codice etico confederale. I rappresentanti dei soci della Federazione devono dare piena affidabilità sotto ogni profilo, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Generale della Federazione all'unanimità dei votanti.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio è possibile ricorrere ai Provvisori, in modo definitivo, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Il rapporto associativo si intende instaurato dalla data di accettazione della domanda di adesione.

## **ARTICOLO 4 – DIRITTI E DOVERI**

I soci effettivi hanno diritto a ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Gli stessi soci hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo nel Consiglio Generale della Federazione.



Per i soci aggregati restano, invece, escluse, le prestazioni di rappresentanza ed il diritto di elettorato passivo.

L'adesione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché i principi di generale riferimento del sistema confederale, il Codice etico e la Carta dei valori associativi.

Tutti i soci hanno, inoltre, l'obbligo di attenersi ai seguenti comportamenti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- non far parte contemporaneamente di Associazioni o Federazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- versare i contributi associativi.

L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

L'adesione può essere disdetta con preavviso inviato entro il trenta giugno di ciascun anno con lettera raccomandata A.R.

## **ARTICOLO 5 – SANZIONI**

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche nella Federazione;
- b) decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna della Federazione;
- c) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- d) espulsione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Generale.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.



## **ARTICOLO 6 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO**

La qualità di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio
- b) per decadenza del rapporto associativo, dovuta al venir meno dei requisiti di cui al presente Statuto;
- c) per scioglimento dell'Associazione aderente alla Federazione;
- d) per espulsione, nel caso di grave non rispetto degli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.

## **TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE**

### **ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

Sono organi della Federazione:

- il Consiglio Generale;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- i Proviviri;
- il Collegio dei Revisori contabili

### **ARTICOLO 8 – CONSIGLIO GENERALE**

Il Consiglio Generale è composto:

- a) dal Presidente;
- b) fino ad un massimo di tre Vice Presidenti;
- c) dai Presidenti di tutte le Associazioni aderenti alla Federazione, in qualità di soci effettivi, che non ricoprono le cariche di cui alle precedenti lettere;
- d) dai rappresentanti aggiuntivi espressi dai soci effettivi fino ad un numero di due per ciascuna Associazione;
- e) dai Presidenti di tutte le Associazioni aderenti alla Federazione in qualità di soci aggregati. In presenza di più Associazioni rappresentative di uno stesso settore, verrà indicato da queste un unico rappresentante.



I componenti il Consiglio Generale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati allo stesso titolo per non più di 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età, con posta elettronica o altro mezzo equivalente spediti almeno sette giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato con posta elettronica, fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare, compresi quelli indicati dai componenti che hanno fatto richiesta di convocazione.

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sia presente, di persona o in collegamento in videoconferenza o in audioconferenza, o rappresentata per delega, la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, fatti salvi i casi in cui il presente Statuto richieda una diversa maggioranza.

Per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti è invece richiesta la maggioranza di voti favorevoli calcolata sugli aventi diritto al voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Generale vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore protempore della Federazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio Generale.

Ogni componente del Consiglio Generale può farsi rappresentare da altro componente. Nessuno può essere portatore di più di una delega.

Alle riunioni del Consiglio Generale possono assistere i Revisori contabili, i Proviviri ed i Direttori dei soci effettivi della Federazione.



## **ARTICOLO 9 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE**

Spetta al Consiglio Generale:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere i Vice Presidenti su proposta del Presidente;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- d) eleggere i Proviviri;
- e) nominare la Commissione di designazione;
- f) determinare le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;
- g) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi della Federazione;
- h) approvare iniziative ed attività che richiedano specifiche risorse finanziarie e stabilirne equamente la ripartizione della copertura di tali risorse tra le Associazioni della Federazione;
- i) approvare il bilancio consuntivo, con la relazione su quest'ultimo, redatto dal Comitato di Presidenza;
- j) approvare entro primo trimestre il bilancio preventivo della Federazione che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- k) fissare la quota dei contributi associativi;
- l) verificare la coerenza degli statuti delle Associazioni con le finalità della Federazione;
- m) approvare le domande di adesione alla Federazione;
- n) applicare le sanzioni;
- o) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni, nazionali, comunitarie ed internazionali;
- p) convocare eventuali Assise di tutte le imprese aderenti alle Associazioni
- q) modificare il presente Statuto;
- r) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori.





## ARTICOLO 10 – COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dai Presidenti delle Associazioni aderenti alla Federazione, in qualità di soci effettivi, diverse da quelle che esprimono il Presidente e i Vice Presidenti; le predette Associazioni hanno la facoltà di confermare come componente del Comitato il proprio Presidente eventualmente scaduto nel corso del mandato del Comitato stesso.

E' invitato a partecipare l'ultimo Past-President.

Il Comitato di Presidenza si riunisce ordinariamente almeno cinque volte l'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età, con posta elettronica o altro mezzo equivalente spediti almeno sette giorni prima della data dall'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato con posta elettronica, fax, o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Comitato è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. I verbali verranno approvati nella riunione seguente. Funge da Segretario il Direttore pro-tempore della Federazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Comitato. I verbali verranno approvati nella riunione seguente.



Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) proporre il Presidente al Consiglio Generale;
- b) stabilire l'azione a breve termine della Federazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- c) dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- d) nominare i rappresentanti aggiuntivi della Federazione nella Giunta confederale assicurando l'adeguata rotazione dei rappresentanti stessi tra le Associazioni aderenti;
- e) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- f) esaminare il progetto di bilancio consuntivo e predisporre la relazione al progetto di bilancio consuntivo, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale;
- g) esaminare il bilancio preventivo della Federazione;
- h) proporre al Consiglio Generale la misura dei contributi;
- i) deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria: per l'attuazione di tali delibere potrà nominare procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti;
- j) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- k) nominare i rappresentanti della Federazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a partecipare;
- l) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

## **ARTICOLO 11 - PRESIDENTE**

Il Presidente della Federazione è eletto dal Consiglio Generale tra i suoi componenti, anche al di fuori dei Presidenti, dai soci effettivi della Federazione; la votazione deve avvenire a scrutinio segreto. Possono assumere tale carica i Presidenti delle Associazioni socie effettive della Federazione o gli altri componenti del Consiglio Generale che abbiano completo e regolare inquadramento e una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.



A tal fine, nell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Generale nomina, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci della Federazione che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e della quale non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone al Comitato di Presidenza una o più indicazioni, sulle quali decide lo stesso Comitato a scrutinio segreto, indicando il candidato da sottoporre al Consiglio Generale.

Il Presidente dura in carica tre anni e viene eletto in anno diverso rispetto a quello di elezione del Consiglio Generale e degli organi di controllo. La carica è rinnovabile massimo per due mandati.

L'elezione del Presidente per il secondo triennio deve essere approvata con la maggioranza del 60% degli aventi diritto.

Il Presidente rappresenta la Federazione nei confronti della Confindustria e in ogni sede, anche legale, ove lo deliberi il Consiglio Generale e, comunque, sempre nel pieno rispetto delle specifiche rappresentanze degli altri comparti della Federazione.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Rappresenta la Federazione nella Giunta confederale.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale, al coordinamento dell'attività della Federazione, alla gestione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull'andamento delle sue attività.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di età dei Vice Presidenti. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, il Consiglio Generale per la nuova elezione deve essere tenuto entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla data nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.



## **ARTICOLO 12 – VICE PRESIDENTI**

I Vice Presidenti della Federazione sono, su proposta del Presidente, approvati dal Comitato di Presidenza e nominati dal Consiglio Generale, fino ad un massimo di tre, nell'ambito di tutti i componenti del Consiglio Generale rappresentanti dei soci effettivi.

Possono assumere tale carica i Presidenti delle Associazioni socie effettive della Federazione o gli altri componenti del Consiglio Generale che abbiano completo e regolare inquadramento e una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione della Federazione.

Ai Vice Presidenti sono affidate deleghe di responsabilità nel quadro degli indirizzi programmatici di azione ed attività, individuati ed approvati dal Consiglio Generale.

I Vice Presidenti restano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente, o comunque fino alla scadenza del loro relativo mandato presidenziale nell'ambito delle rispettive Associazioni di appartenenza, sempre che non siano sopraggiunte altre cariche all'interno della Federazione.

Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

Nel caso in cui il Presidente cessi il suo mandato per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di due trienni consecutivi a quello della prima elezione.

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

## **ARTICOLO 13 – REVISORI CONTABILI**

Il Consiglio Generale elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione, in una lista di almeno sette candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Consiglio Generale, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le Associazioni socie.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.



Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti, alla prima convocazione da parte del Presidente della Federazione, scelgono nel loro ambito il Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica tre anni, scadono in un anno diverso da quello in cui viene rinnovato il Presidente e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce al Consiglio Generale con la relazione sui bilanci. Il bilancio consuntivo una volta approvato dal Consiglio Generale è trasmesso a Confindustria. I Revisori contabili assistono alle riunioni del Consiglio Generale.

#### **ARTICOLO 14 – PROBIVIRI**

Il Consiglio Generale per ogni triennio elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri i quali durano in carica tre anni e il cui rinnovo avviene in un anno diverso da quello del Presidente. Sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare il Consiglio Generale chiamato all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti della Federazione e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dal Consiglio Generale.



Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dal Consiglio Generale.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 40 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 20 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativi della Federazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dal Consiglio Generale possono designare, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dal Consiglio Generale, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.



## **TITOLO IV – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA FEDERAZIONE**

### **ARTICOLO 15 – COSTI DI PARTECIPAZIONE**

Sono a carico specifico di ogni singola Associazione, tutti i relativi costi di partecipazione all'attività della Federazione.

Per iniziative ed attività della Federazione che richiedano risorse finanziarie finalizzate, esse saranno deliberate dal Consiglio Generale ed equamente ripartite tra tutte le Associazioni.

Le cariche della Federazione non sono retribuite.

### **ARTICOLO 16 – FONDO COMUNE**

Il fondo comune della Federazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utilizzi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.



## **TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE**

### **ARTICOLO 17 - MODIFICAZIONI STATUTARIE**

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto nel Consiglio Generale.

Per le modifiche del titolo I del presente Statuto è necessaria l'unanimità degli aventi diritto al voto.

Alle Associazioni i cui rappresentanti in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

### **ARTICOLO 17 – SCIoglIMENTO**

Quando venga domandato da almeno un terzo dei soci lo scioglimento della Federazione, deve essere convocato un apposito Consiglio Generale per deliberare in proposito.

Tale Consiglio da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto nel Consiglio Generale.

Il Consiglio nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.